



Ordinanza municipale

Concernente l'erogazione di incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile

Il Municipio di Savosa richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale;
- il Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile del 14 giugno 2021;

decide:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Obiettivo

La presente Ordinanza definisce nel dettaglio le procedure di concessione e l'ammontare degli incentivi comunali atti al finanziamento di misure di politica ambientale realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e incentivare la mobilità sostenibile.

Art. 2 Beneficiari

¹ Gli incentivi finanziari destinati alla promozione dell'efficienza energetica e all'utilizzo di energie rinnovabili sono concessi ai proprietari di edifici riscaldati, non destinati a residenza secondaria, ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Savosa e variano a seconda del tipo di intervento.

² Gli incentivi finanziari destinati alla promozione della mobilità sostenibile, sono concessi ai cittadini domiciliati nel Comune di Savosa.

³ Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito annuo disponibile.

Art. 3 Ambiti incentivati

Previa la disponibilità del credito previsto a preventivo, il Comune riconosce un sostegno finanziario per l'attuazione delle seguenti misure nei seguenti ambiti:

- a) interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
- b) nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
- c) impianti per la produzione e/o lo stoccaggio di calore o elettricità efficienti e/o energia rinnovabile;
- d) analisi energetiche su edifici esistenti;
- e) soluzioni per una mobilità efficiente e sostenibile;
- f) altri interventi virtuosi in ambito energetico/ambientale.



INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELLE ENERGIE RINNOVABILI NEGLI EDIFICI

Art. 4 Procedura generale

¹ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione avvenuta delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere all'Ufficio tecnico comunale (UTC) o scaricabili dal sito www.savosa.ch.

² Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera su edifici o terreni/impianti situati entro i confini del territorio comunale.

³ La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse. Fa stato la data di ricezione della richiesta, completa di tutti i giustificativi.

⁴ Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dei lavori.

⁵ Le richieste diventano effettive quando sono debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nei formulari secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente Ordinanza.

⁶ Il diritto agli incentivi decade se la richiesta di incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al Municipio entro i termini definiti nell'Ordinanza municipale.

⁷ Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.

Art. 5 Risanamenti energetici di edifici esistenti finanziati dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.

² L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati. Fanno stato i criteri del decreto cantonale per l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021 e successivi.

³ L'importo concesso ammonta al 40% del finanziamento erogato dal decreto esecutivo ritenuto un massimo di CHF 5'000.00.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente competente.

Art. 6 Nuove costruzioni MINERGIE-A, MINERGIE-P e MINERGIE-ECO

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che costruiscono nuovi edifici a basso fabbisogno energetico localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Nel caso di cambiamento di destinazione in abitazione secondaria, l'incentivo dovrà essere restituito.

² L'incentivo è concesso unicamente per nuovi edifici secondo gli standard MINERGIE-P e MINERGIE-A (ev. con complemento -ECO), che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

³ L'importo concesso ammonta al 40% della tassa di certificazione, ritenuto un importo massimo pari a CHF 2'000.00.

⁴ Per il "complemento MINERGIE-ECO" è concesso un ulteriore bonus pari a CHF 1'000.00.

⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente competente.



Art. 7 Sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile o elettrico diretto

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.

² Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono con una pompa di calore o con un impianto a pellets, impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con olio combustibile a uso principale in edifici residenziali esistenti sul territorio giurisdizionale di Savosa.

³ L'importo concesso ammonta al 40% del finanziamento erogato dal decreto esecutivo ritenuto un massimo di CHF 2'000.00 per quanto riguarda la sostituzione con un impianto a pompa di calore e di CHF 2'000.00 + CHF 100.00/kW ritenuto un massimo di CHF 3'000.00 per quanto riguarda la sostituzione con un impianto a pellets.

⁴ Il rendimento minimo richiesto dagli impianti a pellets è dell'85%.

⁵ In caso di installazione di un sistema idraulico per la distribuzione del calore all'interno dell'edificio per cui è stato concesso il bonus cantonale, è concesso un ulteriore incentivo pari al 30% del bonus cantonale, ritenuto un massimo pari a CHF 1'000.00.

⁶ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente competente o, per la sostituzione con un impianto a pellets, dalla fatturazione della prestazione.

Art. 8 Sostituzione di una pompa di calore

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.

² Considerati i requisiti per l'ottenimento dell'incentivo cantonale (termopompa installata prima dell'anno 2000), il Comune può accordare un incentivo supplementare pari al 50% dello stesso.

³ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

Art. 9 Installazione impianti fotovoltaici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.

² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri definiti negli artt. 20 e 25 del Fondo Energie Rinnovabili del 29 aprile 2014.

³ L'importo concesso ammonta al 40% del finanziamento erogato dal Fondo Energie Rinnovabili ritenuto un massimo di CHF 2'000.00.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente competente.

Art. 10 Installazione batterie di accumulo abbinata ad impianti fotovoltaici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano batterie di accumulo abbinata a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. L'installazione di capacità di accumulo supplementare ha diritto all'ottenimento del sussidio a partire da 4 kWh di capacità utile supplementare. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.

² La batteria non deve poter essere caricata dalla rete.

³ L'importo concesso ammonta a CHF 400.00 + CHF 50.00/kWh di capacità utile, ritenuto un importo massimo di CHF 2'000.00 per impianto. Il contributo totale inoltre non deve superare il 35% del costo dell'impianto di stoccaggio. In caso di installazione di capacità di accumulo aggiuntiva il contributo di base non viene riconosciuto.



⁴ L'incentivo può essere cumulato con quello all'art. 9.

⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dei lavori, fatta la data del rapporto di sicurezza per l'impianto elettrico (RaSi).

Art. 11 Installazione impianti solari termici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.

² L'importo concesso ammonta al 40% del finanziamento erogato dal decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di CHF 1'500.00.

³ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

Art. 12 Scaldacqua a pompa di calore

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano un nuovo scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di uno elettrico o a supporto di una caldaia a olio o a gas in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Sono esclusi edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.

² L'incentivo è concesso unicamente se lo scaldacqua a pompa di calore è munito del marchio di qualità dell'Associazione professionale svizzera delle pompe di calore APP.

³ L'importo concesso corrisponde ad un importo forfettario di CHF 400.00 per impianto installato.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla data di emissione della fattura della ditta installatrice.

Art. 13 Analisi CECE-Plus

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno eseguire un Certificato Energetico Cantone degli Edifici Plus (CECE-Plus) da un esperto accreditato (www.cece.ch), per edifici esistenti realizzati prima dell'anno 2000 localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.

² L'importo concesso ammonta al 40% del costo dell'analisi, ritenuto un importo massimo di CHF 1'000.00.

³ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dell'analisi. Fa stato la data di emissione della fattura del consulente accreditato.

INCENTIVI A FAVORE DELLE MOBILITÀ SOSTENIBILE

Art. 14 Procedura generale

¹ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate attraverso gli appositi moduli, da richiedere alla Cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.savosa.ch.

² Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nei moduli secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente Ordinanza.

Art. 15 Abbonamenti per il trasporto pubblico

¹ Hanno diritto all'incentivo per la promozione del trasporto collettivo i domiciliati e i dimoranti (permesso B) del Comune che acquistano un abbonamento o un titolo di trasporto per i mezzi pubblici.



² L'incentivo è concesso per i seguenti abbonamenti e titoli di trasporto:

- a) Abbonamento con denominazione Arcobaleno annuale
 - L'importo concesso ammonta al 50% del costo dell'abbonamento, fino a 2 zone, per studenti o apprendisti a tempo pieno fino al 25° anno di età, nonché per i beneficiari dell'AVS
 - L'importo concesso ammonta al 20% del costo dell'abbonamento, per tutte le altre persone, fino a 2 zone, per un massimo di CHF 250.00 annuali
- b) Abbonamento ½ prezzo annuale rilasciato dalle FFS
 - L'importo concesso ammonta al 70% del costo dell'abbonamento per studenti o apprendisti a tempo pieno fino al 25° anno di età, nonché per i beneficiari dell'AVS
 - L'importo concesso ammonta al 50% del costo dell'abbonamento per tutte le altre persone
- c) Abbonamento AG Night (ex Seven 25/ex Binario 7) rilasciato dalle FFS
 - L'importo concesso ammonta al 60 % del costo dell'abbonamento per studenti o apprendisti a tempo pieno (fino al 25° anno di età)
 - L'importo concesso ammonta al 40% de costo dell'abbonamento per tutte le altre persone (fino al 25° anno di età)
- d) Abbonamento Generale (AG) per adulti rilasciato dalle FFS
 - Incentivo unico pari al 10% del prezzo dell'abbonamento

³ L'importo concesso corrisponde sempre alla rispettiva tariffa per l'abbonamento di seconda classe ed è versato sul prezzo netto pagato da chi richiede il sussidio (dedotti eventuali contributi già ricevuti come ad esempio contributo del fondo per apprendisti, dall'istituto scolastico o contributi del datore di lavoro, ecc.).

Art. 16 Biciclette e motoveicoli elettrici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo per le biciclette/motoveicoli elettrici:

- I domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune, da almeno tre anni, a partire da 14 anni compiuti
- Le persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni con sede legale nel Comune, da almeno tre anni, per scopi di mobilità aziendale

² L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- La bicicletta/motoveicolo deve essere nuova/o e acquistata/o in Svizzera presso rivenditori ufficiali con sede in Svizzera
- Al richiedente è richiesta la documentazione (fattura a suo nome) che attesti l'acquisto a titolo personale

³ L'importo concesso ammonta al 15% del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di CHF 300.00 per le biciclette, rispettivamente CHF 500.00 per i motoveicoli.

⁴ Il diritto all'incentivo comunale è limitato a:

- 1 bicicletta/motoveicolo ogni 5 anni per le persone fisiche o le attività economiche con meno di 5 dipendenti
- 2 biciclette/motoveicoli ogni 5 anni per le attività economiche con almeno 5 dipendenti

⁵ Il beneficiario non può rivendere la bicicletta/motoveicolo entro i primi tre anni dall'acquisto a persone non residenti a Savosa. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, o per cessazione dell'attività, dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto secondo i seguenti criteri:

- Vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo
- Vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo
- Vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo

⁶ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro quattro mesi dalla data di acquisto. In caso di richiesta tardiva o di mancata produzione del giustificativo, la richiesta viene respinta.



Art. 17 Autoveicoli elettrici e prese di ricarica

¹ Possono beneficiare dell'incentivo per autoveicoli elettrici:

- I domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune da almeno tre anni;
- Le persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni con sede operativa nel Comune per scopi di mobilità aziendale, aventi la sede legale da almeno tre anni nel Comune.

² L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- Il nominativo del detentore del veicolo elettrico deve corrispondere al richiedente;
- L'automobile deve essere nuova e immatricolata con targhe ticinesi;
- Il veicolo elettrico dev'essere acquistato tramite un rivenditore con sede nel Canton Ticino.

Il fabbricante del veicolo deve offrire una garanzia di almeno due anni e un punto di assistenza tecnica in Ticino.

³ L'importo concesso ammonta al 10% dell'importo di acquisto ritenuto un massimo di CHF 2'000.00 (IVA inclusa).

⁴ Sono esclusi gli autoveicoli a propulsione ibrida e Plug-in.

⁵ Tutti i veicoli elettrici immatricolati senza aver mai beneficiato dell'incentivo non potranno più percepire a posteriori l'incentivo, nemmeno in caso di passaggio di proprietà.

⁶ Ogni richiedente/beneficiario ha diritto ad un incentivo finanziario unico, una volta ogni tre anni, in caso di acquisto di un veicolo nuovo.

⁷ Il beneficiario non può rivendere il veicolo elettrico entro i primi tre anni dell'acquisto a persone non residenti a Savosa. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune il sussidio ottenuto secondo i seguenti criteri:

- Vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- Vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- Vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

⁸ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro tre mesi dalla data di acquisto del veicolo elettrico; fa stato la data riportata sulla fattura di acquisto o sul contratto di leasing. Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare copia della licenza di circolazione, copia della fattura e della ricevuta dell'avvenuto pagamento oppure copia del contratto di leasing e una copia della decisione di versamento di eventuali incentivi da parte di terzi emanati dall'ente competente.

⁹ Per la posa di una colonnina di ricarica elettrica domestica l'importo concesso ammonta al 50% del costo di posa, ritenuto un massimo di CHF 500.00 (IVA inclusa).

¹⁰ Hanno diritto al contributo per un'unica presa tutti i domiciliati e dimoranti (permesso B), nonché tutti i proprietari immobiliari di Savosa.

Art. 18 Altri incentivi

Benzina alchilata e utensili da giardino elettrici:

¹ Possono beneficiare dell'incentivo per l'acquisto di benzina alchilata e di utensili da giardino elettrici le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso B) nel Comune di Savosa compilando l'apposito formulario e allegando i giustificativi del pagamento entro tre mesi dall'acquisto.

² L'incentivo per la benzina alchilata ammonta al 50% del costo per un quantitativo massimo finanziabile di 20 litri annui per nucleo familiare.

³ L'incentivo per utensili da giardino elettrici ammonta al 15% del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di CHF 200.00 una volta ogni cinque anni per nucleo familiare (aziende escluse).



DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 Rimedi giuridici

¹ In caso di delega decisionale a un servizio dell'Amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

² Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 20 Riscossione indebita

¹ Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.

² Il Municipio, in ogni tempo, potrà reclamare la restituzione di incentivi indebitamente riscossi.

³ Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per cinque anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 21 Versamento dei sussidi

¹ Se l'istanza per l'ottenimento del contributo comunale è corretta, completa e legittima, il versamento del sussidio avviene di regola entro un mese dall'accertamento tramite accredito bancario o postale.

² È escluso il rimborso a contanti.

Art. 22 Diritto di compensazione

Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 23 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 2024 e annulla ogni altra disposizione precedente in vigore.

Art. 24 Pubblicazione

Ai sensi dell'art. 192 LOC la presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito internet del Comune a partire dal 14 dicembre 2023 e per un periodo di 30 giorni.

Art. 25 Rimedi giuridici

Ai sensi dell'art. 208 LOC contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Il Sindaco

Raffaele Schärer

Per il Municipio



Il Segretario

Alessandro Bianchi